



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : **Settore Amministrativo**

Responsabile: **Garau Donatella**

DETERMINAZIONE N. **591**

in data **21/06/2012**

OGGETTO:

SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 404
DEL 07/05/2012.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 5.6.2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2012 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2012;

Visto il comma 2 e 4 dell'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al Codice della Strada, sostituito dall'art. 53, comma 20, della Legge Finanziaria dell'anno 2001, la Legge n. 388/2000 e l'art. 15 del Decreto Legislativo n. 9/2002, che recita:

"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

Considerato pertanto che la norma sopra citata prevede di destinare una quota pari al 50% dei proventi dei comuni derivanti da sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada alle seguenti finalità:

- studi e ricerche e per propaganda ai fini della sicurezza stradale, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale coinvolto, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi in favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10% della predetta quota, ad

interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

Dato atto che i Comuni determinano annualmente, con deliberazione della Giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità e comunicano, se a venti popolazione superiore a 10.000 abitanti, tale determinazione al Ministero dei Lavori Pubblici;

Visto l'art. 393 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada il quale stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice stesso, con obbligo per le somme introitate e per le spese effettuate di fornire al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto finale;

CONSIDERATO che l'art. 17 del CCNL del 22/01/2004, regola la modalità con cui devono essere destinate le risorse di cui all'art. 208, comma 2 lett a) e comma 4, del Dlgs 285/1992, per le finalità assistenziali e previdenziali della Polizia Municipale e che tali risorse possono essere gestite esclusivamente dagli organismi previsti dall'art. 55 del CCNL del 14/09/2000, costituiti in conformità a quanto previsto dall'art 11 della Legge n. 300/1970;

CONSIDERATO che l'art. 55 del CCNL del 14/09/2000 disciplina le attività sociali, culturali e ricreative, recita: " Le attività sociali, culturali e ricreative, promosse negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti di dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 300/1970".

CONSIDERATO che l'art. 11 della Legge n. 300/1970, recita: " Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva";

PRESO ATTO altresì che per la costituzione di organismi di tipo associativo non riconosciuti, senza fini di lucro, è necessario l'accordo degli associati, sotto forma di atto costitutivo;

ATTESO l'atto costitutivo di tale tipologia di organismi è un contratto per il quale la Legge non prevede alcuna formalità particolare;

ACCERTATO che è stato costituito il "Circolo Ricreativo Culturale Polizia Municipale" di Decimomannu, con sede in Decimomannu, Via Roma 2, C.F. e partita IVA 03054120922, con la tipologia di "costituzione simultanea", la quale avviene quando gli associati si riuniscono in assemblea e procedono alla costituzione medesima;

ACCERTATO altresì che le parti constituenti il "Circolo Ricreativo Culturale Polizia Municipale" di Decimomannu, hanno adottato un atto costitutivo ed uno statuto, nel quale sono stati regolarmente evidenziati i seguenti elementi:

- lo scopo;
- le condizioni per l'ammissione degli associati;
- le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione;
- la denominazione;
- la sede;
- il patrimonio;

VISTO l'art. 1 dell'accordo sindacale del 07/09/2006 per la definizione del contratto decentrato integrativo, che accoglie le "norme su integrazione previdenziale e assistenziale per l'area di vigilanza, che recita " *Ai fini dell'art. 17 del CCNL 2002-2005, l'Amministrazione provvede annualmente a comunicare l'entità del fondo destinato a tale scopo. L'utilizzo è strettamente legato alla costituzione degli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.09.2000, formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 300 del 1970.*

Sino alla costituzione di tale organismo, le somme previste dovranno essere impegnate allo scopo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e destinate nell'anno della costituzione";

VISTA la nota prot. n. 1405 del 30/10/2006 con cui il Presidente del circolo sopra citato ha trasmesso copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'organismo, copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e della Partita Iva e comunicazione delle coordinate bancarie del circolo;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 45 del 30.03.2010 e n. 37 del 10.04.2011 con le quali sono state destinate, le quote pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada che si prevedeva di introitare rispettivamente nel corso dell'anno 2010 e 2011 come risulta da prospetto riportato nelle medesime deliberazioni tra cui compare la somma di € 8.000,00 per ciascuno degli anni citati per le *misure di assistenza e di previdenza per il personale* della polizia locale;

Atteso che con determinazione n. 404 del 7.5.2012 si è disposto di impegnare la somma di € 16.000,00 riferita agli anni 2010 e 2011, destinata ai sensi dell'art. 208 comma 2) lett. A) e comma 4 del Dlgs 285/1992, per le finalità assistenziali e previdenziali della Polizia Municipale al cap. 3132/2010 imp. D00404/2012 e al cap. 3132/2011 imp. D00404/1/2012 e di accreditare la somma di € 16.000,00 a favore del Circolo Ricreativo Culturale Polizia Municipale;

Atteso che gli introiti effettivamente accertati sono risultati inferiori rispetto a quelli presunti indicati nelle deliberazioni n. 45 del 30.03.2010 e n. 37 del 10.04.2011 ed esattamente paria € 20.359,91 per l'anno 2010 e € 12.702,37 per l'anno 2011;

Considerato che non è pertanto possibile eseguire la ripartizione degli introiti secondo la destinazione approvata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio revisionale annuale;

Dato atto che il predetto accordo sindacale del 7.9.2006 non precisa la misura minima dell'entità del fondo da destinare annualmente all'integrazione assistenziale e previdenziale dell'area di vigilanza;

Ravvisata la necessità di sospendere l'efficacia della determinazione n. 404 del 7.5.2012 ai fini di approfondire le modalità con le quali ripartire i proventi delle sanzioni del codice della strada alla luce dell'effettivo introito di ciascun anno di riferimento e in attesa di apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale;

Atteso che in sede di autotutela ai fini del riesame degli atti si è provveduto altresì alla sospensione del relativo pagamento;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

- di sospendere l'efficacia della determinazione n. 404 del 7.5.2012 avente ad oggetto: "Circolo ricreativo culturale polizia municipale di Decimomannu, ai sensi dell'art. 11 della legge 300/1970. Erogazione contributi per fini di assistenza e previdenza del personale della polizia municipale, ai sensi dell'art. 208, comma 2 lett. a) e comma 4, del dlgs 285/1992. anno 2010 e 2011", ai fini di approfondire le modalità con le quali ripartire i proventi delle sanzioni del codice della strada per gli anni 2010 e 2011, alla luce dell'effettivo introito di ciascun anno di riferimento e in attesa di apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale;

- di confermare altresì la sospensione del relativo pagamento.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 404 DEL 07/05/2012.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 21/06/2012

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/06/2012

Il Segretario Comunale

MARIA RITA PISCHEDDA